

**MEMORANDUM D'INTESA
TRA
IL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE
POLITICHE SOCIALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA
FEDERATIVA DEL BRASILE
SULLA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA SANITA' E
DELLE SCIENZE MEDICHE**

**IL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA
REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE, in seguito denominati "Le Parti",**

Riconoscendo l'importanza della salute della popolazione e della salute pubblica,

Guidati dalla volontà di sviluppare una fruttuosa collaborazione tra i rispettivi Paesi nel campo della salute e delle scienze mediche,

Consapevoli della necessità di rinforzare i rapporti esistenti fra le Autorità responsabili della salute pubblica e fra le comunità scientifiche dei due Paesi, al fine di promuovere una maggiore intesa e migliorare le relazioni e gli scambi in materia di salute pubblica,

Riconoscendo l'importanza di lavorare congiuntamente per la prevenzione, per la lotta contro le malattie, la promozione della salute, lo sviluppo e la modernizzazione dei Servizi Sanitari, l'utilizzo delle nuove tecnologie e la capacità di utilizzare le risorse umane e per altri temi di comune interesse,

Tenendo in considerazione l'Accordo Generale di Cooperazione Tecnica, tra il Governo della Repubblica Italiana e quello della Repubblica Federativa del Brasile, sottoscritto il 30 ottobre 1972, così come l'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica, firmato il 12 febbraio 1997,

Tenendo conto dei principi fondamentali enunciati nella Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la promozione e la protezione della salute,

Confermando il diritto delle Parti di utilizzare pienamente la flessibilità in materia di proprietà intellettuale contenuta nell'accordo TRIPS, così come il diritto di prendere le misure necessarie per proteggere la salute pubblica, come disposto dalla Dichiarazione di Doha, sull'accordo TRIPS e la salute pubblica;

Consapevoli dell'importanza dell'applicazione della Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, che specifica scopi, obiettivi ed indicatori di salute nel quadro degli "Obiettivi dello Sviluppo del Millennio",

Concordano di sottoscrivere il presente Memorandum d'Intesa, in conformità a quanto segue:

ARTICOLO 1 OBIETTIVO

L'obiettivo del presente Memorandum d'Intesa è definire le basi e i metodi della cooperazione fra le Parti nel campo della salute e della medicina, ispirandosi ai principi di uguaglianza, reciprocità e mutuo beneficio.

ARTICOLO 2 AREE DI COLLABORAZIONE

Le principali aree di cooperazione oggetto di questo Memorandum d'Intesa saranno le seguenti:

- a) Riforme finanziarie ed economiche nel campo della salute pubblica;
- b) Sviluppo tecnologico e apparecchiature sanitarie;
- c) Tecnologie dell'informazione e della Comunicazione (TIC) applicate alla salute;
- d) Prevenzione e controllo del cancro da tabagismo ed abuso di farmaci psicotropi, stupefacenti ed oppiacei;
- e) Gestione ospedaliera;
- f) Ricerca biomedica e scambio di informazioni sui farmaci, compresi quelli basati sulle biotecnologie e i vaccini;
- g) Salute ambientale;
- h) Salute dei lavoratori;
- i) Salute e sviluppo sostenibili;
- j) Altre aree di collaborazione concordate fra le Parti.

ARTICOLO 3 MODALITA' DI COLLABORAZIONE

In conformità con la rispettiva legislazione vigente, la collaborazione definita con il presente Memorandum d'Intesa potrà avvenire con le seguenti modalità:

- a) Scambio di informazioni tecniche sotto forma di materiale scritto, visivo o audio-visivo;
- b) Visite di studio di specialisti e professionisti sanitari;
- c) Ricerca congiunta;
- d) Attività di formazione e perfezionamento di personale sanitario;
- e) Organizzazione di eventi come seminari, congressi, simposi e conferenze coerenti con gli obiettivi del programma di collaborazione in corso;
- f) Altre modalità di cooperazione, concordate tra le Parti e in linea con le finalità e gli obiettivi dei programmi di cooperazione sviluppati nell'ambito del presente Memorandum di Intesa.

ARTICOLO 4 PIANO DI COLLABORAZIONE

Come modalità di attuazione del presente Memorandum d'Intesa, le Parti potranno elaborare congiuntamente un *Piano di Collaborazione* che stabilirà:

- a) i settori prioritari della collaborazione;

- b) le modalità e i tempi di svolgimento delle attività congiunte e delle altre forme di collaborazione durante la vigenza del presente Memorandum d'Intesa;
- c) il programma di valutazione e monitoraggio dei risultati ottenuti;
- d) le modalità di pubblicazione dei risultati delle attività di collaborazione.

ARTICOLO 5 MODALITA' DI MONITORAGGIO

1. Al fine di consentire un adeguato meccanismo di monitoraggio e coordinamento delle attività previste nel presente Memorandum d'Intesa, sarà istituita una Commissione mista di Monitoraggio e Coordinamento. La Commissione sarà composta da almeno tre membri per ogni Parte, e coordinata da un funzionario di alto livello di ognuna delle Parti. Questa Commissione potrà essere affiancata da esperti nelle diverse discipline designati da entrambe le Parti.

2. Gli uffici di riferimento per ognuna delle Parti saranno i seguenti:

Per l'Italia: La Direzione Generale per i Rapporti Internazionali e con l'Unione Europea – Ministero del Lavoro, della Salute e della Politica Sociale, Via G. Ribotta, 5, C.P. 00144, ROMA, Tel. +39 06 5994 2951,

Per il Brasile: L'Assessoria Internacional do Ministério da Saúde – Ministério da Saúde, Bloco G, 4º andar, sala 425, CEP 70058-900, Brasília – DF, Tel +55 61 3315-2771.

3. I rappresentanti della Commissione di monitoraggio e coordinamento si riuniranno secondo l'intesa tra le Parti, almeno una volta l'anno o anche in occasione di eventi di carattere internazionale di comune interesse, come ad esempio l'Assemblea Mondiale della Sanità.

4. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali italiano, il Ministero della Salute brasiliano e la Commissione Mista di Cooperazione Tecnica Scientifica e Tecnologica, si terranno reciprocamente e periodicamente informati sulle attività realizzate e i risultati conseguiti nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa.

ARTICOLO 6 FINANZIAMENTO

1. Le attività previste dal presente Memorandum d'Intesa saranno svolte compatibilmente con i finanziamenti disponibili nei bilanci delle due Parti ed in conformità alle norme vigenti delle rispettive legislazioni e degli impegni internazionali facenti capo ai rispettivi Governi.

2. Il Paese invitato coprirà le spese di trasporto aereo internazionale dei propri rappresentanti.

3. Le Autorità del Paese ospitante si faranno carico delle spese di soggiorno e di trasporto interno dei visitatori, in conformità alle rispettive disposizioni regolamentari in vigore e nei limiti delle disponibilità finanziarie.

4. In caso di necessità, le Parti potranno utilizzare meccanismi di finanziamento alternativi in cooperazione con organismi internazionali o altri sistemi di copertura economica per finanziare i progetti nel quadro del presente Memorandum d'Intesa.

ARTICOLO 7 RAPPORTI DI LAVORO

1. Il personale di ognuna delle Parti, coinvolto nell'esecuzione dei progetti del presente Memorandum d'Intesa, continuerà a mantenere il rapporto lavorativo con l'Istituzione di appartenenza. In nessuna circostanza si dovrà creare una situazione di dipendenza diretta con l'altra Istituzione e questa non si dovrà considerare in nessun caso un datore di lavoro sostitutivo.
2. Nessuna delle due Parti sarà tenuta a pagare né avrà diritto a ricevere dall'altra Parte alcuna forma di remunerazione nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa.

ARTICOLO 8 PROPRIETA' INTELLETTUALE

I diritti di proprietà intellettuale si baseranno su quanto previsto sulla materia dalla rispettiva legislazione nazionale delle Parti ed in conformità alle Convenzioni Internazionali alle quali aderiscono la Repubblica Italiana e la Repubblica federativa brasiliana.

ARTICOLO 9 TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA

1. Il trasferimento di informazioni o di apparecchiature non coperte da segreto di Stato, il cui invio è controllato da una delle Parti, avverrà in conformità con le leggi ed i regolamenti applicabili ad entrambi i Paesi.
2. In caso di identificazione, nel corso delle attività relative ai programmi di cooperazione nell'ambito del presente memorandum di Intesa, di qualunque tipo di informazioni, apparecchi, materiali biologici o microrganismi sottoposti alla tutela del segreto di Stato, in sintonia con la legislazione e le regole applicate dalle Parti, gli individui e le istituzioni coinvolti dovranno sottoporre immediatamente la questione alle autorità competenti della Parte rispettiva, al fine di consultarle sulle procedure adeguate da adottare.

ARTICOLO 10 INGRESSO ED USCITA DEL PERSONALE

1. Ognuna delle Parti faciliterà l'ingresso, la permanenza e l'uscita dal Paese ospite, dei partecipanti alle attività previste dal presente Memorandum d'Intesa che interverranno in forma ufficiale ai progetti di collaborazione.
2. I partecipanti lasceranno il Paese ospite in conformità con le leggi e le disposizioni dello stesso.

**ARTICOLO 11
DISPOSIZIONI PER I PARTECIPANTI**

I partecipanti alle attività previste dal presente Memorandum d'Intesa rispetteranno le disposizioni in materia di immigrazione (per quanto riguarda l'Italia, in ottemperanza alle norme contenute negli Accordi di Schengen), fiscale, doganale, sanitaria e di sicurezza nazionale vigenti nel Paese ospitante e non potranno dedicarsi ad alcuna attività diversa da quella prevista dal presente Memorandum senza previa autorizzazione delle Autorità competenti in materia.

**ARTICOLO 12
DURATA E MODIFICHE**

1. Il presente Memorandum d'Intesa produrrà i suoi effetti dalla data della firma e avrà una durata di 5 (cinque) anni. Successivamente, potrà essere rinnovato per ulteriori periodi di 5 (cinque) anni, previa valutazione e mediante comunicazione scritta fra le Parti.
2. Il presente Memorandum d'Intesa può essere modificato con il consenso reciproco delle Parti, e formalizzato tramite comunicazione scritta, con la quale si preciserà anche la data a partire dalla quale si applicheranno le modifiche previste.
3. Ognuna delle Parti potrà rinunciare alla collaborazione prevista dal presente Memorandum d'Intesa in qualunque momento, senza pregiudizio alcuno, tramite notifica scritta all'altra Parte, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. In tal caso, i progetti di cooperazione in corso, già formalizzati durante la vigenza del Memorandum d'Intesa stesso e non ancora giunti a compimento saranno comunque portati a termine secondo i piani stabiliti.

FIRMATO a Roma, l'11 novembre 2008, in due copie originali, in lingua italiana e lingua portoghese, tutti e due i testi facenti ugualmente fede.

**PER IL MINISTERO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE
SOCIALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA**



**PER IL MINISTERO DELLA
SALUTE DELLA REPUBBLICA
FEDERATIVA DEL BRASILE**


